



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2014

DELIBERAZIONE N. 2014/C/00051 (PROPOSTA N. 2014/00484)

ARGOMENTO N.333

Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.): modifica regolamento dell'Imposta Municipale propria (IMU) - e approvazione aliquote, detrazioni e regolamento del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 09.50 nel Salone de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dalla Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI

Assiste Il Segretario Generale Antonio MEOLA

Fungono da scrutatori i signori Cecilia Pezza, Niccolò Falomi, Arianna Xekalos

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BITI	Domenico Antonio LAURIA
Benedetta ALBANESE	Luca MILANI
Miriam AMATO	Francesca NANNELLI
Angelo BASSI	Silvia NOFERI
Leonardo BIEBER	Francesca PAOLIERI
Andrea CECCARELLI	Serena PERINI
Stefania COLLESEI	Cecilia PEZZA
Cecilia DEL RE	Andrea PUGLIESE
Niccolò FALOMI	Mario RAZZANELLI
Massimo FRATINI	Fabrizio RICCI
Giampiero Maria GALLO	Alessio ROSSI
Fabio GIORGETTI	Mario TENERANI
Maria Federica GIULIANI	Francesco TORSELLI
Tommaso GRASSI	Donella VERDI
Cosimo GUCCIONE	Arianna XEKALOS

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Nicola ARMENTANO	Cristina SCALETTI
Jacopo CELLAI	Marco STELLA
Angelo D'AMBRISI	Giacomo TROMBI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

O M I S S I S

IL CONSIGLIO

PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito la **nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.)**, costituita a sua volta da tre componenti: l'**IMU (Imposta Municipale propria)**, la **TARI (Tassa sui Rifiuti)** e la **TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili)**, aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali. Sul primo presupposto trova applicazione l'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'immobile, escluse le abitazioni principali cosiddette "non di lusso"; sul secondo presupposto riferito ai servizi, si articolano: il tributo finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'eventuale utilizzatore dell'immobile, e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico esclusivo dell'utilizzatore;
- pertanto nella I.U.C. agiscono le tre componenti IMU, TASI e TARI, le quali costituiscono tre distinti tributi che, seppur accomunati da alcune disposizioni (commi 692-701 della Legge n. 147/2013), conservano la loro autonoma identità e precipue differenziazioni che inducono, ai fini applicativi, di stabilire una disciplina articolata in tre distinti regolamenti;

RICHIAMATE, per quanto attiene alla disciplina dell'**IMU**, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e nel Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 – convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 2014 – come modificati e integrati da:

- Decreto Legge n. 16/2012 - convertito in Legge n. 24/2012 - art. 4, comma 5;
- Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) art. 1, comma 380;
- Decreto Legge n. 35/2013 - convertito in Legge n. 64/2013 - art. 10, comma 4;
- Decreto Legge n. 102/2013 - convertito in Legge n. 124/2013 - art. 2, comma 2;
- Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) art. 1, comma 707;

RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione n. 2013/C/58 del 28/11/2013 (in combinato disposto con le precedenti deliberazioni n. 2012/C/20 del 07/05/2012 e n. 2012/C/51 del 27/09/2012) con cui sono state stabilite le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2013;

TENUTO CONTO in particolare, fra le altre disposizioni in materia di disciplina della **TASI** contenute nell'art. 1 della citata Legge n. 147/2014 e successive modificazioni e integrazioni, che:

- il comma 669, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f), del citato Decreto Legge n. 16/2014, individua il presupposto impositivo della TASI nel possesso o detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- i soggetti passivi del tributo sono individuati nei successivi commi da 671 a 674;
- la base imponibile della TASI, ai sensi del successivo comma 675, è quella prevista per l'applicazione dell'IMU (di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011);
- i successivi commi 676, 677 e 678 dettano disposizioni in materia di aliquote, fissandone i valori minimi e massimi (tra 1 e 2,5 per mille per l'anno 2014), anche in relazione a quanto previsto al precedente comma 640, secondo il quale l'aliquota massima complessiva di IMU e TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;
- l'art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n. 16/2014 ha introdotto, nell'ultimo periodo del suddetto comma 677, una deroga nella determinazione delle aliquote per il solo anno d'imposta 2014, secondo cui possono essere superati i suddetti limiti massimi per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità

immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

- è facoltà del comune introdurre le riduzioni TASI di cui al comma 679 mentre devono essere applicate ex lege le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 16/2014 - secondo cui, fra le altre fattispecie, sono esenti da TA.S.I. gli immobili posseduti nel proprio territorio dai Comuni - nonché le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs.504/92;
- il comma 681 stabilisce che, nel caso di unità immobiliare occupata da soggetto diverso dal titolare di diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria, precisando che l'occupante debba versare la TASI nella misura compresa tra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo del tributo determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, secondo la misura determinata dal Comune, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Resta fermo che, nel caso in cui il Comune non abbia determinato la percentuale di cui sopra, la TASI dovuta dall'occupante è pari al 10% dell'ammontare complessivo del tributo determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale;
- secondo il comma 682 il Comune provvede ad adottare il regolamento TASI esercitando il potere regolamentare generale riconosciutogli dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 (espressamente applicabile in materia in base al disposto dell'art. 1, comma 702, della medesima Legge n. 147/2013), seguendo – fra l'altro - le indicazioni contenute nella lettera b) del medesimo comma;
- il comma 683 dispone, in materia di deliberazione delle aliquote TASI, che debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità con l'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi alla cui copertura il tributo è diretto;
- i commi 684 e 685 disciplinano la dichiarazione I.U.C. nel suo complesso ipotizzando una scadenza dichiarativa unica al 30 giugno, mentre il comma 687 detta specifiche disposizioni sulla dichiarazione della componente TASI precisando che al riguardo si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU;
- il comma 688 - così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 16/2014 – stabilisce che il versamento della TASI sia effettuato secondo le scadenze previste dall'art. 9, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011 (vale a dire il 16 giugno per l'acconto e il 16 dicembre per il saldo), ferma restando la possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, e dispone in via derogatoria - per i Comuni che non hanno adottato la delibera sulle aliquote TASI ed inviato la stessa in via telematica entro il 23 maggio 2014 al Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione - che il termine per il pagamento della rata di acconto 2014 è rinviato al 16 ottobre 2014 per tutti gli immobili;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO, IN RIFERIMENTO A IMU E TASI:

- modificare il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvandolo nuovamente *in toto* al fine di armonizzarlo al contesto tributario comunale quale componente I.U.C., dando atto che tali modifiche sono di tipo esclusivamente formale per mero adeguamento normativo e che secondo l'art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013 l'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- approvare il regolamento per la disciplina dell'applicazione del nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI) alla luce della disciplina dettata dall'art.1 commi 669 e ss della L.147/2013, del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 (come convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68) e del Decreto Legge 9 giugno 2014 n. 88;
- approvare le aliquote e le detrazioni TASI per l'anno 2014, ai sensi dei commi 676 e 677 della citata Legge n. 147/2013, art. 1;
- dare atto della conferma delle aliquote IMU già in vigore per l'anno d'imposta 2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011;

CONSIDERATO che:

- sulla base dei criteri di determinazione delle aliquote TASI, di cui ai citati commi 640, 676, 677 e 678 della Legge n. 147/2013, la definizione delle aliquote TASI è necessariamente correlata ed in stretta

connessione con le aliquote IMU, che per il corrente anno restano invariate rispetto a quelle vigenti per l'anno 2013;

- le abitazioni principali cosiddette “non di lusso” e le relative pertinenze sono escluse per legge dall'IMU, mentre gli altri immobili subiscono l'imposizione IMU che, in particolare per le seconde case ed altre fattispecie, è già applicata ai limiti massimi previsti dalla norma;
- pertanto - visto anche il carattere complementare della TASI rispetto all'IMU - appare ragionevole ed opportuno:
 - non applicare la TASI alle categorie di immobili già gravati dall'Imposta Municipale propria, prevedendo per quest'ultimi un azzeramento delle aliquote TASI;
 - applicare quindi il nuovo tributo solo sulle cosiddette abitazioni principali “non di lusso”, le relative pertinenze e le unità immobiliari ad esse assimilate ai fini IMU, già escluse per legge dall'Imposta Municipale propria;
 - prevedere per i suddetti immobili l'aliquota del 3,3 per mille applicando la maggiorazione di cui al già citato comma 677, introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n. 16/2014, al fine di poter contemplare un sistema proporzionato di detrazioni;
 - introdurre un sistema di detrazioni legate ai valori catastali degli immobili ed alla composizione del nucleo familiare (presenza di figli);
 - assoggettare a TASI, in quanto esenti dall'IMU, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, applicando l'aliquota del 1,0 per mille, tenuto conto del limite contenuto nel comma 678 della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che i regolamenti delle componenti I.U.C. IMU e TASI sono riportati, rispettivamente nell'allegato A e nell'allegato B, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

EVIDENZIATO che - ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 682, lett. b), punto 2 della Legge n. 147/2013 - l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, viene effettuata negli allegati del bilancio di previsione per l'anno 2014, a cui si fa rinvio;

VISTI, oltre alle norme sopra citate o richiamate:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'istituzione e disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle parti richiamate o ritenute applicabili dalla normativa IMU e TASI;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 - così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 - in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed i regolamenti approvati entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 che ha prorogato al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

PRESO ATTO del parere del Collegio dei revisori del Comune di Firenze in ordine a quanto previsto all'art. 239 del D.Leg. 267/2000 rilasciato in data 23.07.2014;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU)" modificato ed integrato quale componente I.U.C., riportato nell'allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI APPROVARE** il "Regolamento per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)" riportato nell'allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. **DI STABILIRE** le aliquote e detrazioni TASI 2014 come segue:

TABELLA ALIQUOTE

FATTISPECIE	ALIQUOTA
<p>A)</p> <p>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; • posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; • casa coniugale assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • posseduta a titolo di proprietà o diritto reale di godimento dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non vi risieda anagraficamente e non vi dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata; 	3,3 per mille
<p>B)</p> <p>Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze (nella misura massima di una pertinenza per categoria catastale C/2, C/6, C/7 per ciascuna unità abitativa)</p>	3,3 per mille
<p>C)</p> <p>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, posta sul confine comunale, accatastata in parte nel territorio del Comune di Firenze ed in parte nel Comune confinante, che costituisce porzione di abitazione principale di soggetto passivo residente nell'altro comune</p>	3,3 per mille
<p>D)</p> <p>Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p> <p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.</p>	1,0 per mille
<p>E)</p> <p>Tutti gli altri immobili</p>	0,0 per mille

TABELLA DETRAZIONE BASE
(applicabile alle fattispecie A e B della Tabella Aliquote)

FASCE DI RENDITA CATASTALE Abitazione principale	IMPORTO DETRAZIONE €
1°: Da 0 a 300,00 euro	170
2°: Da 300,01 a 500,00 euro	140
3°: Da 500,01 a 700,00 euro	100
4°: Da 700,01 a 1.000,00 euro	70
5°: Da 1.000,01 a 1.200,00 euro	30
6°: Da 1.200,01 euro	0

DETRAZIONE PER I FIGLI
(applicabile solo alla fattispecie A
della Tabella Aliquote)

Nella fattispecie A) della Tabella Aliquote è applicata una detrazione pari a € 25,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni residente e

dimorante nell'immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo. La suddetta detrazione può essere applicata fino ad un numero di 8 figli per un importo massimo di € 200,00.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, per intero al genitore affidatario oppure, in caso di affidamento condiviso e/o congiunto, nella misura del 50% ciascuno, a condizione che il figlio abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso uno o l'altro genitore. Anche in questo caso i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione ad uno solo genitore nel caso in cui l'altro genitore non possa usufruirne in tutto o in parte.

4. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, della conferma delle **aliquote e detrazioni IMU** vigenti per l'anno 2013.
5. **DI DARE ATTO** inoltre che, per le motivazioni esposte in premessa, i citati Regolamenti hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014, così come anche le suddette aliquote e detrazioni le quali, in assenza di specifica deliberazione, saranno valide anche per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006.
6. **DI STABILIRE** - per gli effetti di quanto disposto dall'art.1, comma 682, lett. b), punto 2 della Legge n. 147/2013 - di inserire nella relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2014 e nella relazione al rendiconto, una specifica nota informativa che individui i servizi indivisibili e contenga l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
7. **DI DARE ATTO**, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 10/07/2014	Il Dirigente/Direttore Sonia Nebbiai
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 10/07/2014	Il Dirigente/Direttore

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	22:	
contrari	8:	Miriam Amato, Tommaso Grassi, Silvia Noferi, Mario Razzanelli, Mario Tenerani, Francesco Torselli, Donella Verdi, Arianna Xekalos,
astenuti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 30 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Miriam AMATO, Tommaso GRASSI, Silvia NOFERI, Mario RAZZANELLI, Mario TENERANI, Francesco TORSELLI, Donella VERDI, Arianna XEKALOS

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	22:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Stefania Collesei, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Giampiero Maria Gallo, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi,
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 22 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 22 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm.1	15/07/2014	30/07/2014	23/07/2014	Favorevole
Revisori dei Conti	---	---	23/07/2014	---

ALLEGATI INTEGRANTI

- REGOLAMENTO TASI - ALLEGATO B
- REGOLAMENTO IMU - ALLEGATO A
- PARERE DEI REVISORI DEI CONTI

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Meola

IL PRESIDENTE
Caterina Biti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.